

Legge regionale 22 agosto 1991 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 23/08/1991

**Norme riguardanti la << Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>.**

**Art. 3**

**1.** L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all' Associazione di cui all' articolo 1 l' attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d' istituto della Regione.